

- Appalti
- Gestione dei rifiuti
- Servizi pubblici locali
- Affidamento in house
- Società partecipata
- Articolo 12 direttiva 2014/24/Ue
- Aggregazione d'impresa
- Perdita delle condizioni di controllo analogo
- Obbligo di gara
- Rinvio pregiudiziale

AMBIENTE

CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZIONE IV
12 MAGGIO 2022, CAUSA C-719/20

AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DI RIFIUTI E SE CAMBIA LA STRUTTURA SOCIETARIA?

di **Giulia Cera**, B&P Avvocati

La sintesi

Se un appalto del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti viene aggiudicato senza gara, ossia con affidamento *in house*, l'acquisizione della società aggiudicataria da parte di altro operatore economico, nel cui capitale il Comune non dispone più di alcuna partecipazione, fa venire meno le condizioni di legge per l'affidamento diretto e obbliga, quindi, a indire una gara per la prosecuzione dell'appalto.

Il fatto

La vicenda sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia scaturisce da una controversia fra un Comune e una Provincia italiani vertente sull'affidamento senza gara del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. In precedenza, il Comune lo aveva attribuito, con deliberazione qualificata espressamente come affidamento *in house*, alla controllata di una società di capitali, il cui azionariato era ripartito esclusivamente fra la stessa amministrazione aggiudicatrice e altri Comuni. Era quindi pacifico che l'ente locale esercitasse sulla società un controllo analogo a quello che esercitava sui propri servizi. A seguito di un'operazione di aggregazione della affidataria, tuttavia, il servizio di gestione dei rifiuti è stato attribuito interamente a una nuova società, senza che su di essa sussistesse un controllo analogo del Comune. Con la cessione delle azioni, infatti, il Comune ha perso ogni collegamento con l'affidataria. Cionondimeno, divenuta competen-

te a gestire il servizio pubblico locale per i Comuni del suo ambito territoriale, la Provincia ha approvato l'aggiornamento del piano di area per la gestione integrata dei rifiuti urbani e con esso l'affidamento diretto del servizio alla consueta società, non più controllata.

Il Comune ha proposto, quindi, ricorso avverso la deliberazione provinciale, ritenendo che le condizioni per la procedura *in house* non fossero più integrate. Respinto il ricorso da parte del Tar, il Comune ha proposto appello avanti al Consiglio di Stato, che ha chiesto alla Corte di Lussemburgo una pronuncia pregiudiziale.

La legittimità

Il rinvio pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 12, direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo all'aggiudicazione degli appalti pubblici e, quindi, sulla conformità a questa disciplina dell'affidamento diretto operato dalla Provincia.

Il presupposto dal quale è partita la Corte è che l'obiettivo ultimo delle norme unionali sia quello di promuovere la concorrenza nell'ambito dell'affidamento dei pubblici servizi; su questa base il tribunale europeo ha statuito che la direttiva in questione deve essere interpretata nel senso che essa osta alle normative o prassi nazionali in forza delle quali l'esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente senza gara ossia